



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 85 del 20/07/2020

PROPOSTA N. 236 del 20/07/2020

OGGETTO: Prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.267/2000, di dipendente di un altro Ente presso ufficio vigilanza.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 30.07.2019, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19/12/2019 relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 02.04.2020 e n. 32 del 26.06.2020 si procedeva alla modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale 2020/2022;

Evidenziato che in data 31.05.2020 il vigile urbano, dipendente del Comune di Onani, è stato collocato a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.06.2020;

Dato atto che è necessario avvalersi della collaborazione di un dipendente di un'altra amministrazione per lo svolgimento delle mansioni proprie del vigile urbano per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e consentire il buon andamento e funzionamento dell'Ufficio vigilanza del Comune di Onani;

Visto l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita testualmente: *“I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*;

Visto l'art. 1, comma 58 bis, della L. n. 662/96, che dispone: *“i dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”*;
- l'art. 53, commi 7 e 8, del medesimo decreto secondo cui *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (...) Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del*

procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto;

- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 il quale testualmente recita "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

- l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla Legge n.114/2014 secondo cui "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

- la L. 296/2006 art. 1, commi 557,557-quater e 562 circa il contenimento delle spese di personale;

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 Luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni–autonomie locali.

Ritenuto di dover ricorrere alla prestazione lavorativa di un dipendente di altro ente ai sensi dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n.267/00 per un massimo di 14 ore settimanali per il periodo 21.07.2020 – 31/12/2020;

Dato atto che è stato richiesto il nulla osta al Comune di Sedilo per l'utilizzo di n. 1 dipendente in qualità di Agente di polizia municipale – posizione economica D1, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 267/2000 per n.14 ore settimanali e per il periodo dal 21.07.2020 – 31/12/2020;

Preso atto che il Comune di Sedilo con nota prot. 4169 del 15.07.2020 ha concesso il relativo nulla osta alla dipendente Raffaella Pes a prestare attività lavorativa presso il Comune di Onani per n. 14 ore settimanali, per il periodo dal 21.07.2020 – 31/12/2020 e fuori dall'orario di servizio espletato presso il Comune di Sedilo ai sensi dell'art.92 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii;

Ritenuto necessario provvedere all'adozione del relativo impegno di spesa;

Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di procedere all' assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato di diritto pubblico della Dott.ssa Raffaella Pes nata a Sedilo il 28/10/1976 dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sedilo con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, inquadrato in categoria giuridica d, economica d1 del C.C.N.L., per un massimo di 14 ore settimanali, per il periodo dal 21.07.2020 – 31/12/2020, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii;

Di corrispondere al suddetto dipendente la retribuzione oraria calcolata stabilita dal C.C.N.L. in vigore per i dipendenti di categoria giuridica D, posizione economica D1, prendendo a base la retribuzione corrisposta dall' Ente di appartenenza;

Di far fronte alle spese derivanti dal presente atto, imputandole ai seguenti capitoli del bilancio 2020/2022:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	2120	Descrizione	Retribuzioni al personale		
Intervento		Miss/Progr.	03/01	PdC finanziario	1.01.01.01.002
SIOPE	1101	CIG		CUP	
Creditore	Pes Raffaella				
Causale	Retribuzioni				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 5.080,55	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	2130	Descrizione	Contributi previdenziali e assistenziali a carico del Comune		
Intervento		Miss/Progr.	03/01	PdC finanziario	1.01.02.01.001
SIOPE	1111	CIG		CUP	
Creditore	Tesoreria Provinciale dello Stato				
Causale	Contributi previdenziali e assistenziali				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.406,82	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	2350	Descrizione	Irap		
Intervento		Miss/Progr.	03/01	PdC finanziario	1.02.01.01.001
SIOPE	1701	CIG		CUP	
Creditore	Tesoreria Provinciale dello Stato				
Causale					
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 431,85	Frazionabile in 12	

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l'attestazione della copertura finanziaria e

registrazione dell'impegno contabile e per le registrazioni e comunicazioni di legge ai fini previdenziali e assicurativi;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente ai sensi della normativa vigente.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 236 del 20/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **20/07/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 236 del 20/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 20/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA